



CITTA' DI PARABIAGO

Provincia di Milano

COPIA

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 28-12-2010 al 12-01-2011

CONSIGLIO COMUNALE Delibera n. 96 del 22-12-2010	Reg. n. _____ Il Messo notificatore _____
---	---

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 3 COMMI 27- 29 L. 244/2007 (FINANZIARIA 2008) E SUCCESSIVE MODIFICHE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione ordinaria di prima convocazione
Seduta pubblica

L'anno 2010 il giorno 22 del mese di Dicembre, alle ore 18:30, in Parabiago, nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale come da avvisi scritti consegnati al domicilio dei consiglieri a mezzo dei messi comunali. La convocazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio a norma di legge.

I consiglieri assegnati ed in carica sono:

Componente	P.	A.G.	A.I.	Componente	P.	A.G.	A.I.
BORGHI FRANCO	X			DE PASQUALE MAURIZIO	X		
ZAPPA TIZIANO	X			TRAVERSONE VIVIANA MARIA	X		
BELLONI GIANEMILIO	X			LAZZATI LUIGI	X		
MAGISTRO SPURIO SEBASTIANO	X			LOTTERIO ANDREA	X		
PAPPALARDO FRANCESCO	X			RONCHI ALDO	X		
MORLACCHI RENATO		X		SCALVINI DIEGO	X		
LONATI ELISA	X			RIMOLDI PAOLO	X		
MILANESI STEFANO	X			MARAZZINI AGOSTINO	X		
				GIUSEPPE			
SARTORI GIACOMO	X			ROSIELLO CLAUDIO	X		
TERRENI GIORGIO MARIO	X			MORGESE ROBERTO DANTE	X		

PRESENTI: N. 20

ASSENTI: N. 1

Partecipa con le funzioni di legge, il Segretario Generale, Dr.ssa Pierluisa Vimercati.

La Sig.a Elisa Lonati assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, invita i consiglieri a trattare l'argomento indicato in oggetto.

COMUNE DI PARABIAGO

CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 22.12.2010 – ORE 18.30
ARGOMENTO N. PRODC/84/2010

DELIBERAZIONE N. 96

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL' ART. 3, COMMI 27- 29 LEGGE 244/2007 (FINANZIARIA 2008) E SUCCESSIVE MODIFICHE.

Consiglieri presenti in aula n. 20, nominativamente indicati nel frontespizio del presente verbale, su 21 assegnati e in carica.

Risultano, altresì, presenti gli Assessori esterni, Signori: Cucchi Raffaele, Ferrario Luca, Grandini Mario, Nebuloni Adriana, Raimondi Carlo, Sala Cesare.

Il Presidente cede la parola all'Assessore Carlo Raimondi, per l'illustrazione dell'argomento in oggetto.

Segue l'intervento del citato assessore, come integralmente riportato nel verbale di discussione, che una volta trascritto, sarà allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Segue l'intervento di alcuni Consiglieri, come integralmente riportati nel verbale di discussione, che una volta trascritto, sarà allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

L'art. 3, commi 27-29, della Legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria per il 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato alcune disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, secondo cui:

- i) le amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza (comma 27);
- ii) l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla

sussistenza dei presupposti di cui al comma 27, deliberazione da trasmettere alla sezione competente della Corte dei Conti (comma 28);

- iii) entro il 31.12.2010 (termine da ultimo prorogato dall'art. 71, comma 1, lett. e) della Legge n. 69/09) le amministrazioni devono avviare le procedure finalizzate alla cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi del precedente comma 27 (comma 29);

Dall'emanazione della L. 244/2007 numerose indicazioni sono pervenute dalla giurisprudenza a chiarimento dei confini applicativi della medesima normativa sintetizzabili nei seguenti principi:

- i) In primo luogo, la citata disposizione deve essere interpretata nel senso che le pubbliche amministrazioni, entro il termine fissato per legge, devono avviare la procedura di dismissione, ma non obbligatoriamente completarne l'iter, per evitare svendite o speculazioni dei soggetti privati nella determinazione del prezzo di acquisto della partecipazione o della società in mano pubblica; cedere obbligatoriamente le partecipazioni vietate entro un termine legale produrrebbe occasioni di speculazione privata tesa al ribasso del prezzo di acquisto, in una prospettiva del tutto contraria all'interesse pubblico alla sana e corretta gestione del patrimonio e delle risorse della collettività (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia deliberazione n° PAR 48/2008);
- ii) La L. 244/2007 ha escluso per gli enti pubblici l'indiscriminata possibilità di costituire o detenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali: ciò per ridurre l'operatività di soggetti che, per la presenza diretta o mediata della mano pubblica, finiscono in sostanza con l'eludere il rischio d'impresa, nonché per arginare il sempre più frequente abuso di forme privatistiche da parte delle pubbliche amministrazioni (Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Puglia 15/10/2009 n. 100);
- iii) La valutazione in ordine all'attività sviluppabile dalla società partecipata dovrà essere risultato di un processo complesso, nel quale l'ente dovrà attentamente valutare i costi e i benefici dell'affidamento del servizio alla società, in termini di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, valutazioni che devono emergere attraverso una puntuale motivazione del provvedimento comunale (Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Puglia 15/10/2009 n. 100);
- iv) La valutazione di stretta necessità, da compiersi caso per caso, comporta il raffronto tra l'attività che costituisce l'oggetto sociale (art. 2328 c. 2 n. 3 c.c.) e le attività di competenza dell'ente, quali derivanti dall'attuale assetto istituzionale, che vede i Comuni, le Province e le Città metropolitane titolari di funzioni amministrative proprie e di funzioni conferite – secondo i noti criteri di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Elementi di valutazione possono inoltre derivare dallo statuto comunale, e dalle linee programmatiche di mandato.
- v) La disposizione originaria del comma 27 prevedeva che la verifica dovesse essere compiuta in relazione sia alle partecipate dirette che a quelle indirette, ma la norma è stata cambiata successivamente, espungendo dal

testo l'avverbio "indirettamente" e prevedendo, quindi, in modo esplicito che la verifica sia effettuata unicamente in relazione alle società direttamente partecipate (art.71, comma 1, lett. b) della Legge 18 giugno 2009, n.69). Per assicurare la finalità prevista dal comma 28 dell'art. 3 è sufficiente che l'ente locale compia la verifica in relazione alle sole partecipate dirette, in quanto l'oggetto sociale delle stesse ne deve delimitare l'ambito di azione anche in ordine all'assunzione di partecipazioni in altre società.

- vi) L'oggetto sociale delineato nello statuto della società non deve essere tanto ampio e polivalente da renderlo non conforme al disposto di cui all'art.3 comma 27 della legge 244/2007, qualora ne possa derivare la carenza dell'inerenza territoriale e della stretta connessione fra l'attività societaria e il perseguimento degli interessi della comunità amministrata, in modo tale da configurare, in ultima analisi, una società che si prefigge scopi prettamente industriali e commerciali.

Il Comune è l'Ente interprete primario dei bisogni della propria collettività, al quale spetta valutare, nell'ambito delle compatibilità finanziarie e gestionali, quali siano le "politiche" più idonee per soddisfare tali necessità; dall'oggetto sociale della società partecipata (che non deve risultare eccessivamente ampio) deve potersi evincere la stretta necessità dell'attività svolta rispetto ai compiti istituzionali dell'Ente e, dunque, ai bisogni della collettività di riferimento; esulano, in proposito, dagli scopi istituzionali quelle attività che abbiano in realtà natura industriale o commerciale, il cui svolgimento da parte degli Enti Locali si porrebbe in contrasto con le regole di tutela della concorrenza.

Oltre alla Legge, il primo elemento da cui trarre indicazioni in ordine ai principi fondamentali in materia di partecipazioni societarie e di servizi pubblici è lo Statuto dell'Ente Locale; lo Statuto Comune di Parabiago, in particolare agli articoli 46 e 47, dispone al riguardo che *"il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici riguardanti la produzione di beni e di attività rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità"* e *"può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune"*.

Procedendo, quindi, nell'analisi diretta ad accertare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 commi 27 e 28 della Legge Finanziaria 2008, la sussistenza - o meno - dell'interesse istituzionale delle partecipazioni del Comune di Parabiago, descritte ed analizzate negli **Allegati A) e B)** alla presente deliberazione, occorre preliminarmente stabilire i seguenti concetti fondamentali per individuare le "strutture societarie" partecipabili dal Comune:

- **società volte alla produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.** Questo concetto da un lato fa riferimento a società, la cui attività, dedotta nell'oggetto sociale, sia di produzione di beni e servizi attribuita all'ente locale dalla Costituzione e/o dalla legge statale e/o dalla legge regionale, il cui obiettivo corrisponde ai fini delle Amministrazioni pubbliche. Dall'altro rientra parimenti nel medesimo concetto la società la cui attività dedotta nell'oggetto sociale sia la produzione di beni e servizi diretti a rendere possibili le attività finali proprie dell'Ente o l'esercizio di funzioni

esternalizzabili per legge (le cosiddette "società strumentali" previste dal Decreto Bersani n. 223/2006);

- **società volte alla produzione di servizi di interesse generale** . Secondo il diritto comunitario, con questa espressione si indicano sia servizi a mercato che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale ed assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico. A titolo esemplificativo rientrano in questa categoria i servizi offerti dalle grandi industrie di rete quali l'energia, i servizi postali, i trasporti, le telecomunicazioni, ma anche la sanità, l'istruzione i servizi sociali, nonché qualsiasi altra attività economica soggetta ad obbligo di servizio pubblico. Nel nostro ordinamento si può, quindi, far rientrare in questa categoria le società *in house* e miste che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica, costituite secondo la normativa vigente. Parallelamente nel medesimo concetto rientra anche la produzione in forma imprenditoriale di servizi, che non possono essere considerati *tout court* come servizi pubblici locali, ma ciò nonostante per le particolarità specifiche che essi rivestono nel contesto sociale e del territorio comunale, mirano a soddisfare un interesse generale. Possono rientrare, pertanto, in tale concetto di "servizi di interesse generale" la produzione di servizi o attività liberalizzate in regime di concorrenza di rilievo ed utilità per la comunità di riferimento.

Dato atto che tale attività ricognitiva sulle società partecipate direttamente dal Comune porta alle conclusioni di cui alle allegate schede (**Allegato "A" e "B"**), che costituiscono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Preso atto, pertanto, che per le partecipazioni di cui all'Allegato "A" sussistono i requisiti per il loro mantenimento, mentre per le società comprese nell'Allegato "B" non risultano sussistere per le motivazioni esposte i requisiti per il mantenimento;

Visti gli statuti delle singole società che costituiscono parte integrante del presente atto deliberativo seppur non materialmente allegati alla stessa;

Tenuto conto che i contenuti del presente provvedimento sono stati presi in esame dalla competente commissione consigliare;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 3, comma 27, della Legge 244/2007;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, riportati in allegato;

Con n. 14 voti favorevoli, n. 6 astenuti (Sig.ri Agostino Marazzini, Giacomo Sartori, Claudio Rosiello, Giorgio Terreni, Roberto Morgese, Francesco Tedesco), presenti n. 20 Consiglieri, votanti n. 14,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di individuare quali bisogni fondamentali della collettività locale di riferimento, cui L'Ente Locale è chiamato a fornire i relativi servizi nell'ambito delle proprie finalità

istituzionali anche mediante società partecipate, le categorie delineate nelle premesse ed in particolare:

- i) servizi di interesse generale e servizi pubblici locali in senso stretto;
 - ii) servizi pubblici volti allo sviluppo e valorizzazione del territorio negli aspetti infrastrutturali (materiali ed immateriali), e quindi economici, sociali e culturali;
 - iii) servizi strumentali, ossia attività tanto di produzione di beni e servizi attribuita all'ente locale dalla legge, tanto di produzione di beni e servizi diretti a rendere possibili le attività finali proprie dell'Ente o l'esercizio di funzioni esternalizzabili per legge;
3. di mantenere, conseguentemente, le partecipazioni di cui all'elenco in **Allegato A** in funzione delle motivazioni, esplicitate caso per caso, indicate nel medesimo Allegato, che costituiscono ad ogni effetto parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 4. di non mantenere le partecipazioni di cui all'elenco in **Allegato B** in funzione delle motivazioni, esplicitate caso per caso, indicate nel medesimo Allegato, che costituiscono ad ogni effetto parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 5. di dare atto che il Sindaco, la Giunta Comunale ed i competenti Dirigenti di Settore ex art. 107 TUEL, in relazione alle rispettive competenze, porranno in essere, nessuno escluso, tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione per quanto occorra;
 6. di inviare il presente atto alla sezione competente della Corte dei Conti;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 14 voti favorevoli, n. 6 astenuti (Sig.ri Agostino Marazzini, Giacomo Sartori, Claudio Rosiello, Giorgio Terreni, Roberto Morgese, Francesco Tedesco), presenti n. 20 Consiglieri, votanti n. 14,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Alle ore 19,50 ca. ha termine la seduta per esaurimento degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATE (A.M.G.A.) LEGNANO s.p.a.	
OGGETTO SOCIALE DA STATUTO E SETTORI DI ATTIVITA'	<p>Oggetto sociale (art. 2 Statuto):</p> <p><i>Ciclo integrale delle acque</i></p> <p>-ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso; esercizio della rete fognaria e della depurazione delle acque di scarico, incluse le attività di progettazione, di costruzione e di manutenzione degli impianti connessi;</p> <p><i>Servizi energetici</i></p> <p>-produzione, trasporto, manipolazione e distribuzione del gas per uso domestico e per altri usi; produzione e distribuzione di energia; produzione combinata energia/calore, con distribuzione e scambio nei limiti ammessi dalla legge; produzione, trasporto e fornitura del calore/freddo anche a mezzo reti;</p> <p><i>Servizi ambientali e connessi</i></p> <p>-gestione dei rifiuti nelle varie fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, compreso l'autotrasporto di cose per conto terzi; servizi di igiene urbana in senso lato; applicazione e riscossione della tariffa relativa al servizio rifiuti urbani, nonché liquidazione, accertamento e riscossione di altre entrate comunali; operazioni e servizi di valorizzazione ambientale;</p> <p><i>Servizi generali di interesse collettivo</i></p> <p>-gestione di sistemi di trasporti e mobilità urbana e territoriale; gestione di impianti e di servizi di interesse pubblico; gestione di servizi di interesse comunale; gestione del servizio di pubblica illuminazione; gestione e manutenzione del patrimonio di interesse pubblico; gestione di servizi e sistemi informatici e di comunicazione di interesse territoriale; gestione di servizi di tariffazione; gestione delle attività cimiteriali e funerarie compreso il trasporto funebre, la cremazione ed ogni attività per l'ampliamento, modifica o costruzione di nuove strutture cimiteriali, nonché la gestione del servizio lampade votive nelle aree cimiteriali;</p> <p>- gestione di parcometri, parchimetri, parcheggi, aree attrezzate per la sosta, rimozione auto, sistemi integrati di controllo del traffico, gestione del preferenziamento semaforico, accesso ai centri urbani ed i relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo e quant'altro attinente alla mobilità collettiva;</p> <p><i>Servizi di supporto agli enti locali</i></p> <p>- monitoraggio sistematico delle opportunità di finanziamento pubblico (europeo, nazionale e regionale), nell'ambito dei servizi di competenza; studi di analisi e</p>

	<p>pianificazione relativamente ai servizi di competenza;</p> <p>Servizi connessi alla gestione di beni patrimoniali</p> <p>- amministrare e gestire immobili, impianti, beni ed altre dotazioni patrimoniali ad essa conferiti dagli Enti Locali ai sensi dell'art. 113, comma 13 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e s.m.i. e dell'art. 2, comma 1, della Legge Regionale 12.12.2003 n° 26 e s.m.i, nonché realizzare e/o fare realizzare aree di insediamento/fabbricati e mettere a disposizione gli stessi in locazione e/o affitto con o senza possibilità di riscatto alla scadenza, in vendita, sia in piena proprietà, che in diritto di superficie o usufrutto.</p> <p>Le attività ed i servizi di cui ai commi precedenti saranno svolti in conformità agli indirizzi degli Enti Locali soci, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42, comma 2, lettera g) del d.lgs. 18 agosto 200 n. 267.</p>
<p>VALUTAZIONI AI FINI DELL' ART. 3, COMMA 27, DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008</p>	<p>La nascita della società risale al 1971, data in cui venne costituita, da parte del Comune di Legnano, l'Azienda Municipalizzata "AMG", organo privo di autonomia, deputato alla gestione degli impianti gas metano sul medesimo territorio Comunale. Nel 1974, a seguito dell'affidamento da parte del Comune di Legnano della gestione dell'acquedotto civico, l'Azienda AMG assume il nome di "AMGA" - Azienda Municipalizzata gas ed acqua. Nel 1992 AMGA subisce un primo mutamento strutturale, in quanto, ai sensi della Legge 142/90, da Azienda Municipalizzata si trasforma in Azienda Speciale, ente strumentale dell'Ente Locale dotato di propria personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale.</p> <p>Nel 1994 ad AMGA vengono affidati i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Legnano; a seguito di tale affidamento la denominazione della società varia in "Azienda Municipalizzata e Servizi Ambientali AMGA". Nel 2000 AMGA, in applicazione della Legge 127/97, si trasforma da Azienda Speciale in Società per Azioni. A seguito di tale trasformazione, la società, iscritta nel Registro Imprese di Milano in data 22 febbraio 2000, assume l'attuale denominazione di "Alto Milanese Gestioni Avanzate S.p.A." - per acronimo "AMGA Legnano S.p.A.". AMGA Legnano S.p.A. è oggi, a seguito di una serie di operazioni straordinarie che hanno visto coinvolti altri Comuni della zona (nello spirito - proprio della legislazione di settore - di realizzare aggregazioni che consentissero di sviluppare sinergie ed economie di scopo di scala, con il primario obiettivo di garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dei servizi resi e dunque, in ultima analisi, il Buon Andamento degli stessi) una società partecipata da una serie di Enti Locali dell'Alto Milanese: Legnano, Canegrate, Villa Cortese, Arconate, Magnago, Buscate e il Comune di Parabiago.</p>

L'ingresso ufficiale nella compagine societaria del Comune di Parabiago è avvenuto in data 8 febbraio 2003, preceduto da una serie di atti fondamentali e/o di indirizzo tra i quali è utile citare la delibera del Consiglio Comunale n. 103 del 27 dicembre 2001.

AMGA Legnano, inoltre, ha oggi la natura di Gruppo Societario, nel quale la società Capogruppo, AMGA Legnano S.p.A., controlla una serie di società dedicate a singoli *business*.

Va posto in evidenza, al riguardo, come l'ampiezza dello Statuto di AMGA, lungi dal rappresentare una possibilità di elusione delle normative poste a tutela della concorrenza, deriva dalla natura di società *Multiutility* di AMGA che, nel corso dell'ultimo trentennio ha via via assunto la gestione effettiva dei servizi delineati nell'oggetto sociale: distribuzione e vendita gas, servizio idrico integrato, servizi di igiene urbana, gestione di impianti sportivi, gestione del patrimonio immobiliare pubblico (*Global Service*).

Proprio al fine di maggiore trasparenza, ossia al fine di evitare sussidi incrociati tra i diversi settori di attività gestiti – sussidi incrociati giudicati negativamente dal legislatore e dalla magistratura, anche contabile, perché tali da consentire a soggetti economicamente inefficienti di reggere sul relativo mercato in danno di imprenditori privati non sussidiati -, si è optato per la strutturazione di AMGA quale Gruppo Societario, dedicando delle strutture societarie ad hoc ai differenti rami di attività. In tal modo, la redazione di veri e propri bilanci separati da parte delle varie realtà del gruppo si pone quale maggiore garanzia del rispetto delle regole poste a tutela della concorrenza e del mercato. Va, inoltre, rimarcato che le stesse normative di settore hanno talora imposto di separare societariamente settori di attività un tempo indistinti (ad esempio: vendita e distribuzione del gas, alla luce delle disposizioni del D.Lgs. n. 164/2000; ovvero ancora, servizio idrico integrato – in via di separazione in virtù delle norme sulla gestione del servizio idrico).

L'oggetto sociale di AMGA Legnano S.p.A. comprende l'esecuzione anche dei servizi oggi svolti per il tramite dell'art. 2361 c.c.; lungi, infatti, dall'essere una Holding di partecipazioni, AMGA Legnano S.p.A. ha natura di modello gestorio per la gestione di pubblici servizi; pertanto, dato che ai sensi dell'art. 2361 c.c. "*L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto*", risulta evidente che l'eliminazione dall'oggetto sociale delle attività trasferite alle società controllate comporterebbe uno snaturamento della partecipazione, che è invece finalizzata alla gestione, a mezzo società c.d. di terzo grado, di servizi pubblici.

	<p>Ad oggi, AMGA Legnano S.p.A. gestisce:</p> <p>i) in via diretta, i servizi di gestione Tributi Locali, Parcheggi, Teleriscaldamento ed Idrico Integrato;</p> <p>ii) indirettamente: per tramite della società AEMME Linea Distribuzione Srl, il servizio di distribuzione del gas; per il tramite della società AEMME Linea Ambiente il servizio di Igiene Ambientale; per il tramite della società AEMME Linea Energie il servizio di interesse generale di vendita del gas; per il tramite della Società AMGA Sport SSdArl il servizio di gestione impianti sportivi; per il tramite della Società AMGA Service il c.d. Global Service Manutentivo.</p> <p>Si tratta, in linea generale, di Servizi Pubblici locali, ossia Servizi di Interesse Economico Generale, per i quali è sempre ammessa, ai sensi del comma 27, articolo 3, dalla L. 244/2007. Ciò ad eccezione, secondo alcune interpretazioni del c.d. Global Service, da farsi più correttamente rientrare nel novero dei c.d. servizi strumentali, da svolgersi esclusivamente a favore delle amministrazioni costituenti e/o affidanti ex art. 13 DL 223/2006. Va rilevato, al riguardo, che AMGA Service Srl svolge le proprie attività esclusivamente per conto degli Enti Locali soci della controllante AMGA Legnano S.p.A., e non partecipa ad alcuna altra società, con ciò rispettandosi i limiti di legge a presidio della concorrenza e del mercato.</p> <p>Per quanto attiene al buon andamento ed al permanere dell'interesse pubblico a gestire in forma societaria le attività menzionate, si rinvia all'esame dei bilanci dell'ultimo triennio del Gruppo – per i quali si fornisce in calce la sintesi contabile - da cui emerge: una significativa capacità di generare risorse a beneficio degli Enti Locali soci, un livello di indebitamento in linea con gli standard del settore nonché una politica tariffaria coerente con gli obiettivi di tutela delle collettività di riferimento.</p>		
CAPITALE SOCIALE	€ 64.140.300,00		
% PARTECIPAZIONE COMUNE DI PARABIAGO	17,54%		
RISULTATO D'ESERCIZIO AMGA LEGNANO SPA (Holding)	Esercizio 2007	Esercizio 2008	Esercizio 2009
	€ 570.973,00	€ 140.889,00	€ 67.568,00
RISULTATO D'ESERCIZIO CONSOLIDATO GRUPPO AMGA	Esercizio 2007	Esercizio 2008	Esercizio 2009
	€ 962.178,00	€ 852.602,00	€ 1.433.374,00

A.C.C.A.M. s.p.a.	
FINALITÀ	<p>La Società ha per oggetto l'esercizio delle attività ed opere connesse ed inerenti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raccolta, preferibilmente differenziata, trasporto e gestione dei rifiuti solidi urbani (RSU) dei rifiuti assimilati agli urbani (RSA), dei rifiuti urbani pericolosi e di tutti i rifiuti in genere; - Trattamento, trasformazione, recupero e riciclaggio dei rifiuti, con la gestione dei loro sottoprodotti, anche con produzione di energie (elettrica, calore e qualsiasi altro derivato) con la conseguente loro commercializzazione, con particolare attenzione all'ottimizzazione dei costi al fine di ridurre al minimo le tariffe praticate, particolarmente nei confronti dei soci; - Approvvigionamento, produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica e calore, compresa la costruzione, acquisizione e la gestione dei relativi impianti, sia collegate al trattamento dei rifiuti che in via autonoma; - Studio, programmazione, costruzione e gestione degli impianti di smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti di ogni genere, urbani e/o industriali; - Progettazione per conto proprio, installazione, gestione di reti tecnologiche di controllo e cablaggio del territorio nei campi di interesse o affini alle attività aziendali; - Servizi telematici ed informatici con le conseguenti applicazioni nei campi di interesse o affini alle attività aziendali; - Gestione di altri servizi ambientali di pubblica utilità o di interesse pubblico; - Quale attività complementare, la fornitura di assistenza tecnica e amministrativa nei settori ove viene svolta l'attività'; - Sviluppo di interventi ed iniziative per una miglior sensibilizzazione della comunità degli utenti sulle tematiche delle attività svolte dalla società, sulle tematiche dell'ambiente in generale, con campagne di informazione o promozionali, istituzione di premi o borse di studio e quant'altro necessario al miglioramento dell'approccio dei cittadini all'ambiente che ci circonda; - Sostegno ai singoli soci nelle iniziative riguardanti il recupero ecologico nell'ambito dell'attività' sopra indicata, di aree ed ambienti mediante il risanamento, il ripristino, la ricomposizione del territorio nonché con un eventuale riconoscimento compensativo conseguente all'ubicazione di impianti ed attività collegate che creino particolari disagi alle realtà circostanti.
VALUTAZIONI AI FINI DELL'ART. 3, COMMA 27, DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008	Cinque comuni, Busto Arsizio, Gallarate, Legnano, Nerviano e Samarate, hanno dato vita nel 1970 al Consorzio Accam (Associazione Comuni Comprensorio Alto Milanese) per studiare, programmare e costruire impianti di smaltimento

rifiuti in alternativa alle discariche. Successivamente, i Comuni Consorziati sono diventati 27, distribuiti fra Altomilanese e Provincia di Varese e tra questi anche il comune di Parabiago.

Dal 1° gennaio 2004 il consorzio intercomunale è diventato società per azioni.

In linea essenziale, l'attività principale di ACCAM SpA consiste nella gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti con produzione di energia elettrica, sito presso la sede di Busto Arsizio, Via per Arconate n° 121. ACCAM è autorizzata con DDG 7540 del 10/07/2008 all'attività di termodistruzione dei rifiuti urbani provenienti dai territori dei Comuni appartenenti al bacino B1, dei rifiuti speciali non pericolosi e dei rifiuti speciali pericolosi (rifiuti di origine sanitaria).

ACCAM ha in corso un progetto di revamping, al fine di ottenere un impianto più moderno, in grado di ottenere elevati standard qualitativi ed avere prestazioni ottimali anche dal punto di vista del controllo degli effluenti.

ACCAM gestisce inoltre per conto dei Comuni Soci interessati la raccolta differenziata di pile e farmaci oltre al servizio di recupero della frazione organica.

Presso la stazione di trasferimento di ACCAM vengono infine effettuate le attività di gestione della frazione organica che viene avviata a recupero, e di gestione dei rifiuti ingombranti che, depurati dal ferro recuperabile, vengono ridotti volumetricamente attraverso campagne di triturazione programmate per essere poi avviati a incenerimento nell'impianto di termovalorizzazione.

Si tratta, con evidenza, di Servizi Pubblici locali a carattere Ambientale, ossia Servizi di Interesse Economico Generale per i quali è sempre ammessa, ai sensi del comma 27, articolo 3, dalla L. 244/2007, la partecipazione degli Enti Locali al capitale dei soggetti gestori.

Ai sensi dell'art 7 dello Statuto di ACCAM almeno l'80% (ottantapercento) del capitale sociale deve risultare intestato ad Enti Pubblici o Società a prevalente capitale pubblico locale; è dunque prevista la obbligatoria dominanza pubblica; peraltro, il capitale sociale di ACCAM è ad oggi composto dai soli 27 Enti Locali ex Consorziati.

Il Termovalorizzatore, principale asset ed insieme attività di ACCAM è costituito da un fabbricato centrale dell'insediamento comprensivo di avanfossa, fossa di stoccaggio rifiuti, n. 2 linee gemelle di termovalorizzazione, n. 2 linee gemelle di trattamento fumi e n. 2 camini. La potenzialità massima autorizzata è pari a 32 t/h di vapore prodotto a 40 bar come media giornaliera.

Si tratta di attività che, ad oggi, oltre ad essere qualificabile come Servizio di Interesse Generale, per cui la partecipazione degli Enti Locali è ex se legittimata, rappresenta un bisogno ineludibile delle collettività locali di riferimento, in coerenza con le

	<p>linee fondamentali della legislazione di settore, che impone il c.d. principio di autosufficienza nella gestione dei rifiuti.</p> <p>Dai dati del bilancio della Società, agli atti dell'Ente, si evince come la quasi totalità dei ricavi di ACCAM derivino dalle attività affidate dagli Enti Locali soci. Non tragga in inganno, al riguardo, la presenza della voce "commercializzazione di energia elettrica" nello Statuto Sociale né la presenza nel bilancio di significativi ricavi da tale attività.</p> <p>Come è infatti notorio, la produzione di energia elettrica costituisce un sottoprodotto necessario ed indispensabile della termovalorizzazione dei rifiuti, in assenza del quale non potrebbe essere assicurata l'economicità del relativo processo. Si aggiunga che la commercializzazione in parola, lungi dall'essere effettuata come attività commerciale pura nei confronti di chicchessia, è in realtà costituita dalla cessione al GSE, a prezzi regolamentati, dell'energia, appunto, prodotta dall'impianto. Detta attività, quindi, rappresenta parte integrante del processo di produzione del servizio pubblico locale affidato alla società.</p> <p>La partecipazione in ACCAM SpA di questo Comune, rientra dunque in quelle da mantenere ai sensi della normativa sopra menzionata.</p>		
CAPITALE SOCIALE	€ 24.021.287,00		
% PARTECIPAZIONE COMUNE DI PARABIAGO	5,91%		
RISULTATO D'ESERCIZIO	Esercizio 2007	Esercizio 2008	Esercizio 2009
	€ 259.605,00	€ 312.553,00	€ - 1.140.977,00

INFRASTRUTTURE ACQUE NORD MILANO (I.A.NO.MI.) S.p.A.	
FINALITÀ	<p>La società ha la proprietà o il possesso, del patrimonio delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali conferiti in proprietà dagli Enti Locali, o comunque acquisiti, destinati alla erogazione di servizi pubblici di rilevanza industriale con particolare riferimento al Servizio Idrico Integrato, con vincolo di mantenerne la destinazione. Provvede alla gestione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali ad essa concesse in uso, godimento od in proprietà, destinati all'erogazione dei servizi sopraddetti.</p> <p>La società, anche attraverso società controllate e/o collegate, può svolgere tutte le attività connesse ed inerenti alla progettazione, realizzazione, rinnovo ed amministrazione dei suddetti beni.</p> <p>La società può inoltre svolgere ulteriore attività, compiti e funzioni che potranno esserle assegnate dai soci, sempre nel settore dei servizi pubblici locali.</p>
VALUTAZIONI AI FINI DELL'ART. 3, COMMA 27, DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008	<p>Nel 1965 viene costituito il Consorzio Provinciale di depurazione delle Acque del Nord Milano, al quale successivamente partecipa anche il Comune di Parabiago (dal 01.01.1999 in forza della delibera n. 108 del 11.11.1998). Il Consorzio si occupa della progettazione, della realizzazione e della gestione degli impianti di depurazione, dei collettori intercomunali che conducono agli impianti le acque reflue provenienti dai comuni consorziati, e infine della promozione di iniziative nel settore dello smaltimento dei fanghi.</p> <p>Nel giugno 2003, ai sensi dell'art. 115, comma 1, del T.U.E.L. il Consorzio è stato trasformato in società per azioni denominata "Infrastrutture Acque Nord Milano" (I.A.No.Mi.) con la contestuale scissione e conferimento del ramo aziendale concernente la gestione dei servizi idrici a "Servizi Idrici Nord Milano" (S.I.No.Mi.).</p> <p>Le operazioni di trasformazione del Consorzio e di contestuale scissione del ramo "erogazione del servizio" erano maturate in parallelo alla costituzione da parte dei gestori dei servizi idrici appartenenti alle c.d. tre aree territoriali omogenee (nelle quali il territorio della Provincia di Milano era stato suddiviso con deliberazione della Conferenza dell' A.T.O. n. 4 del 2003) di altrettante società di capitali alla cui costituzione aveva partecipato anche l'ex Consorzio e alle quali la Conferenza d'Ambito aveva affidato l'erogazione del servizio idrico (AEMME ACQUA s.p.a.; BRIANZACQUE s.p.a.; MIACQUE s.p.a.).</p> <p>I.A.No.Mi. spa si connota, quindi, come "società patrimoniale" - proprietaria degli impianti, delle reti e altre dotazioni patrimoniali destinate ai "servizi idrici" di depurazione e fognatura, impianti e dotazioni concessi in</p>

Allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____, avente per oggetto "Ricognizione delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 3, commi 27 – 29 Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) e successive modifiche.

	<p>uso per l'erogazione dei predetti servizi alla società partecipata AMIACQUE srl, società di erogazione affidataria unica del Servizio Idrico Integrato per l'ambito milanese in virtù delle determinazioni della Conferenza d'Ambito Territoriale Ottimale Provincia di Milano nella quale sono confluite le S.O.T. tra le quali anche la società S.I.No.Mi S.p.A.</p> <p>Per quanto qui rileva, in ogni caso, le attività svolte direttamente ed indirettamente da I.A.No.Mi riguardano la gestione di servizi di pubblica utilità inclusi nelle finalità istituzionali del Comune e che, in quanto tali, non sono in contrasto con le disposizioni dell'art. 1, comma 27, della legge finanziaria 2008.</p>		
CAPITALE SOCIALE	€ 98.029.800,00		
% PARTECIPAZIONE COMUNE DI PARABIAGO	2,79%		
RISULTATO D'ESERCIZIO	Esercizio 2007	Esercizio 2008	Esercizio 2009
	€ 2.985.880,00	€ 516.644,00	€ 1.080.553,00

EUROIMPRESA LEGNANO società consortile a r.l.	
FINALITÀ'	<p>La società ha per oggetto quello di: promuovere, agevolare, coordinare il processo di reindustrializzazione delle aree industriali dismesse nell'Alto Milanese; sostenere la diffusione di tecnologie avanzate, l'innovazione dei prodotti, dei processi industriali e gestionali nelle piccole e medie imprese; favorire la costituzione di nuove piccole e medie imprese nonché lo sviluppo e l'innovazione di imprese esistenti anche attraverso la realizzazione di apposite strutture logistiche; supportare lo sviluppo del tessuto industriale ed economico del territorio mediante il supporto alle piccole e medie imprese; favorire il sostegno occupazionale.</p>
VALUTAZIONI AI FINI DELL'ART. 3, COMMA 27, DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008	<p>Tra gli anni '80 e '90 il territorio legnanese e dell'Alto milanese fu segnato da una profonda crisi occupazionale dovuta al ridimensionamento e alla chiusura di importanti stabilimenti produttivi manifatturieri (in particolare cotoniero, calzaturiero e meccanico). Il comune di Legnano si è fatto promotore di iniziative per il recupero produttivo di aree industriali dismesse prevedendo la realizzazione di una struttura articolata di servizi. Cogliendo l'opportunità offerta dalla legge 142/90, in particolare gli artt. 2 e 9 (ora artt 3 e 13 del T.U.E.L.), che introducevano la possibilità di promuovere attività nel settore economico e produttivo, nel 1995 venne costituito il "Comitato per la reindustrializzazione di Legnano", al fine di predisporre, a sua volta, la costituzione di due società a prevalente capitale pubblico, avente ad oggetto sociale l'una la gestione dell'area da recuperare per riportarla dallo stato di degrado in cui si trovava ad uno stato di attività funzionale, l'altra la gestione dei servizi alle imprese. L'obiettivo era quello di favorire la ripresa economica del territorio tramite l'utilizzo di finanziamenti della Comunità Europea, che aveva riconosciuto nella zona dell'Asse del Sempione un'area a grave declino industriale (Area Obiettivo 2). Euroimpresa Legnano s.c.r.l. nasce nel 1996 sotto forma di società consortile a responsabilità limitata a maggioranza pubblica. Durante i primi anni di attività, dal 1996 al 2000, la principale mission di Euroimpresa fu focalizzata nel sostegno ai neo imprenditori e nella consulenza alle imprese presenti sul territorio nei campi dell'assistenza finanziaria, dell'innovazione e dell'internazionalizzazione. Queste azioni le permisero di ottenere nel 1997 il marchio di Bic (Business Innovation Center) da parte della Comunità Europea.</p>

	<p>Dal 2000 Euroimpresa, conseguentemente alla comparsa di nuove problematiche e alla mutazione delle esigenze territoriali, ha acquisito un nuovo ruolo ed è diventata Agenzia di sviluppo d'area della provincia di Milano, mantenendo comunque attivo il Bic.</p> <p>Nel corso degli anni Euroimpresa ha sviluppato, per il tramite di società collegate, anche altre attività comunque connesse a quella principale. La prima è quella dello sviluppo, della fornitura ed aggiornamento supporti e procedure informatizzate applicabili alle aree funzionali della pubblica amministrazione locale, gestire gli strumenti amministrativi ed informatici e servizi connessi a supporto delle aggregazioni comunali nell'ambito della gestione associata dei servizi sovra comunali; detta attività è in capo ad Euro.pa srl nata in ottemperanza dell'art. 13 della legge 248 del 4 agosto 2006, in data 16 novembre 2006 mediante conferimento di ramo d'azienda da parte di Euroimpresa Legnano s.c.r.l..</p> <p>La seconda, per il tramite di Euro lavoro s.c.r.l., è quella erogare servizi alle persone in cerca di occupazione, agli studenti ed insegnanti e alle imprese che intendono assumere nuovo personale, di elaborare progetti per lo sviluppo di politiche attive, di orientamento/consulenza di base e specialistico e di accompagnamento al lavoro.</p> <p>Il Comune di Parabiago ha scelto di entrare a far parte della compagine societaria nell'anno 1998 (deliberazione consiliare n. 71 del 30.07.1998) in considerazione dell'importanza della società nel coordinamento dello sviluppo imprenditoriale del territorio.</p> <p>La società è da considerare di interesse generale oltre che strumento necessario al perseguimento delle finalità istituzionali, tenuto conto di quanto prevede l'art. 3 del T.U.E.L. e l'art. 46 dello Statuto laddove si prevede che il comune cura gli interessi della propria comunità e ne promuove lo sviluppo e può altresì " partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune".</p>		
CAPITALE SOCIALE	€ 1.542.750,00		
% PARTECIPAZIONE COMUNE DI PARABIAGO	5,42%		
RISULTATO D'ESERCIZIO	Esercizio 2007	Esercizio 2008	Esercizio 2009
	€ 2.032,00	€ -40.998,00	€ 1.817,00

Allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____, avente per oggetto "Ricognizione delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 3, commi 27 – 2 9 Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) e successive modifiche.

A.T.S s.r.l.			
FINALITÀ'	<p>La società ha per oggetto l'esercizio delle attività ed opere connesse ed inerenti a:</p> <p>Il servizio di trasporto scolastico e servizi diversi a favore dei comuni soci, quali ad esempio noleggi scolastici, trasporti anziani, trasporti urbani e/o mercatali, e servizi analoghi e connessi.</p>		
VALUTAZIONI AI FINI DELL'ART. 3, COMMA 27, DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008	<p>Il Comune di Parabiago, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 5/8/2008 ha aderito al capitale sociale di A.T.S. s.r.l. per l'affidamento della gestione del servizio trasporto scolastico.</p> <p>La società svolge compiti direttamente riconducibili a finalità rientranti tra quelle istituzionali (trasporto scolastico). Conseguentemente la partecipazione a tale società appare pienamente compatibile con le indicazioni del comma 27, articolo 3, della norma in oggetto.</p>		
CAPITALE SOCIALE	€ 28.000,00		
% PARTECIPAZIONE COMUNE DI PARABIAGO	7,14 %		
RISULTATO D'ESERCIZIO	Esercizio 2008	Esercizio 2009	
	€ 15.408,00	€ 17.218,00	

CENTRO SERVIZI VILLA CORVINI DI PARABIAGO s.c.a.r.l			
FINALITÀ'	<p>La Società ha per oggetto l'esercizio delle attività connesse ed inerenti a: Organizzare il funzionamento del Centro servizi per le PMI, favorire lo sviluppo del sistema produttivo territoriale, creare ed organizzare seminari, convegni rivolti sia alle PMI che agli enti pubblici locali.</p>		
VALUTAZIONI AI FINI DELL'ART. 3, COMMA 27, DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008	<p>La Regione Lombardia con deliberazione n.62224 del 19.07.1996 attribuiva al Comune di Parabiago un contributo per il recupero edilizio e funzionale dell'edificio "Villa Corvini". Il Centro Servizi Villa Corvini nasce nell'anno 2001 al fine di gestire le attività da svolgere nell'immobile recuperato, così come richiesto dalla stessa Regione.</p> <p>Lo scopo primario della società è quello di offrire tutta una serie di servizi a sostegno della Piccola e Media impresa del territorio attraverso attività di promozione commerciale, innovazione e qualità, nonché un ampio ventaglio di corsi formativi. Attualmente l'offerta formativa e la sua attività le hanno permesso di ottenere la certificazione di qualità ISO 9001:2000 e l'accreditamento presso la Regione Lombardia quale Centro di Formazione Professionale Accreditato nel corso dell'anno 2003.</p> <p>La società svolge attività prevalentemente di interesse generale inerenti il territorio (sostegno delle attività economico – produttive dell'area di Parabiago). Conseguentemente la partecipazione a tale società appare pienamente compatibile con le indicazioni del comma 27, articolo 3, della norma in oggetto.</p>		
CAPITALE SOCIALE	€ 50.000,00		
% PARTECIPAZIONE COMUNE DI PARABIAGO	81,50 %		
RISULTATO D'ESERCIZIO	Esercizio 2007	Esercizio 2008	Esercizio 2009
	€ 675,00	€ 1.028,00	€ 6.718,00

EURO.PA S.r.l			
FINALITÀ'	<p>La società ha per oggetto l'esercizio delle attività ed opere connesse ed inerenti a:</p> <p>Attività di sviluppo, fornitura e aggiornamento di supporti e procedure informatizzate applicabili alle aree funzionali della Pubblica Amministrazione locale; gestione degli strumenti amministrativi e informatici a supporto delle aggregazioni comunali nell'ambito della gestione associata dei servizi sovracomunali.</p>		
VALUTAZIONI AI FINI DELL'ART. 3, COMMA 27, DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008	<p>In ottemperanza dell'art. 13 della legge 248 del 4 agosto 2006, in data 16 novembre 2006 Euroimpresa Legnano s.c.r.l. ha costituito, mediante conferimento di ramo d'azienda la società Euro.PA s.r.l., mediante conferimento di ramo d'azienda. Ha come obiettivo la fornitura, manutenzione aggiornamento di strumenti informatici e sviluppo di progetti, quali ad esempio il progetto SISCOTEL che vede il Comune di Parabiago nel ruolo di ente capofila di un'aggregazione di comuni. La società opera esclusivamente a favore dei soggetti costituenti, partecipanti o affidanti.</p> <p>La partecipazione a tale società appare pienamente compatibile con le indicazioni del comma 27, articolo 3, della norma in oggetto in quanto la società ha "per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali" del Comune.</p>		
CAPITALE SOCIALE	€ 86.800,00		
% PARTECIPAZIONE COMUNE DI PARABIAGO	4,15 %		
RISULTATO D'ESERCIZIO	Esercizio 2007	Esercizio 2008	Esercizio 2009
	€ 322,00	€ 1.112,00	€ 60,00

A.T.I.N.O.M. s.p.a.	
FINALITÀ	<p>La Società ha per oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'esercizio sotto qualsiasi forma di linee e di trasporto pubblico di persone e, in generale, l'attuazione dei programmi dei soci per il servizio di trasporto pubblico; • La gestione dei servizi pubblici o privati di trasporto di persone o cose, sia in Italia che all'estero, ivi compresa l'organizzazione di viaggi collettivi, attuando a tal fine le correlate iniziative turistiche; • Il noleggio di mezzi di trasporto per persone; • Lo studio, lo sviluppo – anche attraverso l'elaborazione di programmi e/o sistema di terzi – la gestione e la commercializzazione di servizi diversi inerenti la gestione, anche informatizzata, del traffico e del territorio rivolti essenzialmente ad Enti territoriali e soggetti ad essi collegati, con priorità per i Comuni soci.
VALUTAZIONI AI FINI DELL'ART. 3, COMMA 27, DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008	<p>Il Comune di Parabiago ha aderito al Consorzio per il Servizio Trasporti Pubblici a Nord/Ovest Milano, nato a seguito della Legge regionale n. 10/1977 "Disciplina dei trasporti pubblici di competenza regionale".</p> <p>Detto Consorzio è stato sciolto ai sensi dell'art. 60 della Legge 142/1990 in data 31 maggio 1995 e a decorrere dall'1 giugno 1995 il servizio intercomunale di trasporto su gomma nell'area di competenza del disciolto consorzio è stato svolto senza soluzione di continuità dall'Azienda di Trasporto intercomunali Nord/Ovest Milano (ATINOM) s.p.a., società a prevalente capitale pubblico locale.</p> <p>Il Comune di Parabiago risulta azionista ATINOM per effetto del riparto effettuato dal Commissario Liquidatore del Consorzio, riparto in seguito al quale le azioni della società ATINOM appartengono ai comuni ex consorziati.</p> <p>L'11 novembre 2003, per scissione parziale da ATINOM S.p.A., è stata costituita ATINOM VIAGGI s.r.l. Essendo il trasporto una competenza anche Comunale (comma 1 bis dell'art. 113 del T.U.E.L. "Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" - decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni - legge regionale 22/1998 e successive modificazioni, che stabilisce che il servizio di trasporto pubblico venga affidato attraverso gare ad evidenza pubblica attivate dalla Regione, dalle Province e dai Comuni, ciascuno per le loro competenze in materia di trasporto) si può ritenere la partecipazione ad ATINOM S.p.A. compatibile con le finalità istituzionali. E' però da rilevare come negli ultimi esercizi, proprio a seguito delle gare pubbliche relative al trasporto pubblico</p>

Allegato B) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____, avente per oggetto " Ricognizione delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 3, commi 27 – 29 Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) e successive modifiche.

	<p>urbano, la Società non abbia ottenuto le commesse auspiccate ed in particolare non sia risultata aggiudicataria delle linee afferenti il nostro territorio. Questa situazione è destinata a peggiorare e con essa l'andamento economico patrimoniale che risulta anche nel 2010 negativo. Lo scenario rappresentato ha condotto l'assemblea della società a votare una proposta di scioglimento anticipato della società con la conseguente liquidazione attraverso la dismissione dei rami aziendali.</p> <p>Tali eventi conducono a considerare il mantenimento della società non più in linea con quanto richiesto dall'articolo 3 commi 27-29 della legge 244/2007 per mancanza dei relativi presupposti ed in particolare per l'assenza delle finalità istituzionali e per l'andamento economico negativo.</p>		
CAPITALE SOCIALE	€ 2.820.000,00		
% PARTECIPAZIONE COMUNE DI PARABIAGO	3,83%		
RISULTATO D'ESERCIZIO	Esercizio 2007	Esercizio 2008	Esercizio 2009
	€ - 298.890,00	€ 75.439,00	€ - 1.473.701,00

A.T.I.N.O.M. VIAGGI s.r.l.	
FINALITÀ	<p>La Società ha per oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La gestione dei servizi di trasporto di persone e di cose, sia in Italia, che all'estero, l'organizzazione di viaggi collettivi e delle correlate iniziative turistiche; • La prestazione di servizi vari nell'ambito della mobilità e del territorio; • Lo svolgimento di servizi di trasporto pubblico urbano atipici per disabili ed anziani, rivolti essenzialmente ad enti territoriali e soggetti ad essi collegati, con priorità e prevalenza per gli enti soci, in assoluta coerenza con quanto strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti pubblici soci; • Il noleggio di mezzi di trasporto per persone; • L'acquisto, alienazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione immobili di qualunque tipo; gestione di immobili, la realizzazione di elaborati di fattibilità, indagini di mercato, servizi di analisi, programmazione, marketing e sviluppo immobiliare.
VALUTAZIONI AI FINI DELL' ART. 3, COMMA 27, DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008	<p>L'11 novembre 2003, per scissione parziale da ATINOM S.p.A., è stata costituita ATINOM VIAGGI s.r.l. Con detta operazione è stata operata a favore di ATINOM VIAGGI la disgiunzione dell'intero ramo immobiliare, costituito dalla rimessa e dagli uffici di Magenta nonché dall'officina e dalla rimessa di Busto Garolfo, oltre che il trasferimento del ramo d'azienda relativo all'attività di noleggio di mezzi di trasporto per persona. Alla società appartengono le rimesse e le officine, strumenti necessari per lo svolgimento del servizio.</p> <p>L'attività di ATINOM VIAGGI s.r.l. era strettamente finalizzata, al raggiungimento delle finalità di ATINOM S.p.A. attraverso la messa a disposizione delle autorimesse. La dichiarata volontà di giungere allo scioglimento anticipato della Società ATINOM S.p.A. unito alla concomitante assenza di interesse istituzionale per l'attività di autonoleggio che esula dalle finalità dell'ente locale impongono una scelta diversa da quella del mantenimento anche della partecipazione ad ATINOM VIAGGI s.r.l.. Detta scelta è stata peraltro preceduta dalla decisione dell'Assemblea della medesima società in data 25 novembre 2010 di dismettere il ramo di azienda trasportistico di ATINOM VIAGGI s.r.l. mantenendo esclusivamente l'attività immobiliare della stessa. Con riferimento anche a quest'ultima attività è da rilevare come la stessa sia priva di interesse per il</p>

Allegato B) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____, avente per oggetto " Ricognizione delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 3, commi 27 – 29 Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) e successive modifiche.

	nostro ente fatta salva la necessaria valorizzazione dell'investimento effettuato. La partecipazione pertanto rientra tra quelle da cedere, ed il suo mantenimento è limitato al periodo temporale strettamente necessario a far sì che gli assets possano essere correttamente e convenientemente ceduti.		
CAPITALE SOCIALE	€ 100.000,00		
% PARTECIPAZIONE COMUNE DI PARABIAGO	3,83%		
RISULTATO D'ESERCIZIO	Esercizio 2007	Esercizio 2008	Esercizio 2009
	€ 4.695,00	€ 15.934,00	€ 2.390,00

Verbale di delibera di Consiglio Comunale n. **96** del **22-12-2010**

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge da:

IL PRESIDENTE
f.to Sig.a Elisa Lonati

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr.ssa Pierluisa Vimercati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il 28-12-2010 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr.ssa Pierluisa Vimercati

Il sottoscritto Segretario Generale

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr.ssa Pierluisa Vimercati

AUTENTICAZIONE

La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ed è composta da n. 27 fogli.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Pierluisa Vimercati)

Parabiago, 28-12-2010
